

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE OPERA CEIS GENOVA BIANCA COSTA E.T.S."

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE OPERA CEIS GENOVA BIANCA COSTA E.T.S.".

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

La Fondazione ha sede in Genova, Via Asilo Garbarino n. 9B e pubblicizzato nelle forme di legge.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3 - FINALITA', SCOPO ED ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La Fondazione promuove l'affermazione dell'uomo in quanto persona e la diffusione di una cultura inclusiva, accogliente e sensibile alle ragioni del disagio e della emarginazione.

La Fondazione si ispira al "Progetto Uomo", che rappresenta un programma terapeutico riabilitativo fondato sui valori della libertà, dell'uguaglianza, della fraternità, del rispetto della persona e del volontariato.

Perseguendo e dando attuazione al "Progetto Uomo", la Fondazione pone la persona al centro, come soggetto dotato di risorse e potenzialità, in relazione con sé stesso e con il proprio ambiente, capace di progettualità, protagonista attivo e responsabile del proprio percorso di vita. La Fondazione intende non solo recuperare ma anche reinserire socialmente le persone portatrici di disagio sociale come i tossicodipendenti e gli immigrati, attraverso un percorso di accoglienza, di inserimento in comunità protette e, infine, di reinserimento nella società. Si tratta di *iter* riabilitativo che coinvolge non solo la persona in disagio ma anche le loro famiglie.

La Fondazione persegue le sue finalità e scopi, esercitando, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, con riferimento all'art. 5 del d.lgs 117/2017, in particolare si propone di svolgere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse

sociale;

- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- i) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori, delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- j) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- k) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto della legge 8 marzo solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

p) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione potrà promuovere, organizzare e/o gestire, i servizi e le attività di cui sopra, anche avvalendosi della collaborazione funzionale ed operativa di soggetti (strutture) privati / pubblici, che operano nei relativi settori di intervento, ed altresì anche mediante forme di convenzione e/o accreditamento e/o collaborazione con soggetti privati e/o pubblici nella loro qualità di committenti di detti servizi/ attività. Infine, la Fondazione potrà realizzare ogni diversa iniziativa/ attività, anche di natura immobiliare, che il Consiglio di Amministrazione dovesse ritenere utile e/o solo opportuna al fine di poter conseguire e di raggiungere il proprio scopo fondativo, purché sia direttamente connessa a quelle di cui al presente articolo.

La Fondazione, infine, opera, persegue le sue finalità e i suoi scopi nonché svolge le sue attività, aspirandosi e applicando i principi del Terzo settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore giusta D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal codice civile.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DIVERSE, ANCILLARI E STRUMENTALI

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionale, e pertanto in via strumentale a questi, la Fondazione può svolgere anche le seguenti attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto alle attività principali sopra indicate nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 6 del C.T.S., pertanto, in via diretta e indiretta attraverso la collaborazione con altre enti e istituzioni, potrà:

- 1) fornire assistenza e consulenza nel campo economico-finanziario per la soluzione dei problemi riguardanti le famiglie in difficoltà che possono concretizzarsi anche nella riorganizzazione dei bilanci familiari;
- 2) promuovere, finanziare e sostenere progetti, anche economici e di piccola imprenditorialità, di utilità sociale a favore delle persone e delle loro famiglie in difficoltà economica e finanziaria, al fine non solo di assisterli, ma anche di accompagnarli, laddove possibile, verso il superamento della difficoltà, evitando così la cronicizzazione del loro disagio;
- 3) sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare il mondo economico e produttivo, sui problemi relativi all'insorgere di nuovi modelli di marginalità sociale ed economica nonché alle conseguenze negative sulla coesione della stessa comunità sociale;
- 4) pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi della

Fondazione;

5) collaborare con soggetti economici e imprenditoriali, nonché con istituzioni, organizzazioni e autorità civili e religiose, interessati alla promozione di qualsiasi forma di attività, diretta ad accompagnare le persone e le loro famiglie, verso il superamento delle loro difficoltà economiche e finanziarie;

6) organizzare campagne di raccolta di fondi da destinare agli scopi istituzionali della Fondazione;

7) sensibilizzare le persone e le loro famiglie, attraverso l'organizzazione di appositi percorsi formativi e di educazione familiare, a risolvere le proprie difficoltà sociali, economiche e finanziarie.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione del valore di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), come risulta da perizia redatta dal Dott. GIOACCHINO DELL'OLIO;

- incrementabile successivamente mediante apporti in danaro o trasferimento di beni, da mobili ed immobili, o da altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

b) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;

- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti codice civile.

ARTICOLO 6 - VOLONTARI

La Fondazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

È concessa la possibilità di ammettere come Volontari anche Enti del Terzo Settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 per cento, così come disposto dall'art. 32, comma 2 del d.lgs. 117/2017 con riguardo alle organizzazioni di volontariato.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel registro dei membri del Collegio dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

ARTICOLO 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, nè direttamente nè indirettamente.

ARTICOLO 8 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Volontari;
- l'Organo di controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione:

- ☐ il Presidente della Fondazione Centro per la Solidarietà di Genova (Genova);
- ☐ il Direttore della Fondazione Auxilium con sede in Genova;
- ☐ il Presidente della Cooperativa sociale Ceis Genova ovvero in caso di coincidenza con il Presidente della Fondazione CIES il soggetto

nominato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa CEIS.

I membri di diritto decadono automaticamente dalla loro carica quando non rivestono la carica di cui al precedente paragrafo, e le persone neo-elette diventano anche automaticamente nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre sono membri del Consiglio di amministrazione i designati dalla Fondazione Centro per la Solidarietà di Genova, la quale potrà indicare i rimanenti da un minimo di cinque fino a un massimo di sette di tutto il Consiglio di Amministrazione.

Tranne i membri di diritto, gli altri consiglieri restano in carica per 5 (cinque) esercizi.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa, a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al medesimo soggetto che ha nominato i consiglieri venuti a mancare. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con i criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove richiesto per legge;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei relativi servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi:
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare

prova dell'avvenuta ricezione nonché ad informare tutti i membri entro 5 (cinque) giorni antecedenti la data dell'adunanza; in casi urgenti la convocazione può essere fatta entro le 48 (quarantotto) ore antecedenti l'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio occorre la presenza dei tre quarti dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Per le cariche della Fondazione non sono previsti compensi, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione.

Per coloro che sono investiti di deleghe dal Consiglio di Amministrazione, il medesimo Consiglio potrà stabilire una remunerazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione:

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E VICE PRESIDENTE

I consiglieri nominano come Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione Centro per la Solidarietà di Genova.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative

della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 11 - Il Collegio dei Volontari

Sono membri di diritto del Collegio dei Volontari le persone iscritte in apposito registro come disposto dal precedente articolo 6.

Il Collegio dei volontari si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione e con ordine del giorno stabilito dal Consiglio di amministrazione.

La convocazione avviene con qualsiasi mezzo ed è recapitata a ciascun membro almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, oltre al relativo ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere indicato il giorno, l'ora e il luogo dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Deve inoltre essere convocata se richiesta da almeno un quinto dei membri del Collegio dei Volontari.

Il Collegio dei Volontari è validamente costituito in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza semplice dei Partecipanti, mentre in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. Ciascun membro non può essere portatore di più di due deleghe. Il Collegio dei Volontari delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Il Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. Con apposito regolamento del Collegio dei Fondatori potranno essere determinate ulteriori modalità di partecipazione all'adunanza.

Il Collegio dei Volontari potrà sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione e potrà dare pareri non vincolanti su richiesta del Consiglio di Amministrazione, che interessano gli ambiti d'intervento dei volontari stessi. A tal fine il Presidente della Fondazione, nel corso della riunione, illustra al Collegio l'andamento della attività e i programmi delle iniziative future.

ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di amministrazione, e dura in carica 5 (cinque) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di controllo posso in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo esercita inoltre funzione di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione nomina un Revisore legale dei Conti.

L'Organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 14 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/ri, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguono finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 15 - CLAUSOLE DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Enrico Giuseppe Costa

F.to: Alberto Clavarino Notaio